

Studio Fabrizio Mariani
Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova
Tel. e. fax. 010.59.58.294
f.mariani@studio-mariani.it

Circolare n. 7/2015
del 5 marzo 2015

**BILANCIO 2015:
APPROVAZIONE e NOVITÀ CONTABILI**

In questa Circolare

- 1. Termini e modalità di approvazione del bilancio**
- 2. Adozione dei nuovi Oic**
- 3. Stato patrimoniale**
- 4. Conto economico**
- 5. Rendiconto finanziario**

Di seguito andiamo a ricordare i termini e le modalità di approvazione del bilancio d'esercizio, evidenziando le principali novità che consistono: nel **deposito** dello stesso secondo il formato Xbrl, inclusa la nota integrativa e nell'adozione dei **Principi contabili** recentemente rivisitati dall'Oic che impongono un diverso approccio, rispetto al passato, relativamente ad alcune voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

1. Termini e modalità di approvazione del bilancio

L'*iter* di formazione del bilancio richiede dapprima la redazione del **progetto di bilancio** – composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione (ai sensi dell'art. 2428 c.c., relazione che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, c.c.) – da parte dell'organo amministrativo (art. 2423, co. 1, c.c.).

Esso verrà poi presentato agli **organi preposti al controllo**. Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso sia consegnato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte (art. 2429, co. 1, c.c.).

Esempio n. 1

Il progetto di bilancio della Ribelli S.p.A., avente esercizio coincidente con l'anno solare, dovrà essere comunicato all'organo di controllo e di revisione legale entro il 31.3.2015 se l'assemblea è stata fissata per il 30.4.2015.

L'**organo di controllo** ha poi 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio.

Il bilancio d'esercizio (o meglio, il progetto di bilancio), durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea, verrà **depositato** (insieme alla Relazione sulla gestione, alla Relazione dei sindaci e/o del soggetto incarico della revisione legale, nonché alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate) **presso la sede sociale**, onde consentire ai soci di prenderne visione (art. 2429, co. 3, c.c.).

Esempio n. 2

Così, se l'Assemblea dei soci viene convocata entro il 30.4.2015, i termini entro cui l'organo amministrativo dovrà approvare il bilancio sono i seguenti:

- in presenza dell'organo di controllo, l'organo amministrativo dovrà comunicare il progetto di bilancio entro il 31.3.2015 e i documenti, inclusa la Relazione sul bilancio dell'organo di controllo, saranno depositati presso la sede sociale entro il 15.4.2015;
- in assenza dell'organo di controllo, l'organo amministrativo depositerà i documenti entro il 15.4.2015.

Alla fine, esso verrà approvato da parte dell'**Assemblea dei soci**, convocata per tempo (art. 2364 c.c.), ossia convocata entro **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se previsto nello statuto (anche mediante una clausola di tipo generico; si veda Consiglio Notarile di Milano, massima 9.12.2003, n. 15 e Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, massima H.B.3), nel più lungo termine di **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio nelle ipotesi previste dal co. 2 dell'art. 2364, c.c. (società tenute alla redazione del bilancio consolidato o in presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società; in dette ipotesi l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione). La norma sul termine in commento, valevole per le S.p.A., è richiamata dall'art. 2478-bis c.c. per le S.r.l., che fissa il medesimo termine di 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per presentare il bilancio ai soci (e non per la convocazione dell'Assemblea).

Il **mancato rispetto dei termini** disposti per la convocazione dell'Assemblea incaricata di approvare i risultati della gestione (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, in caso di proroga) non comporta l'invalidità della delibera di approvazione (Fondazione Luca Pacioli, documento 9.5.2005, n. 17), ma può essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei confronti della società o dei soci, sempre che ne ricorrano i presupposti (artt. 2392 e 2631, c.c.).

Alcune situazioni che consentono la dilazione a 180 giorni

È possibile ipotizzare queste situazioni, al verificarsi delle quali l'organo amministrativo può invocare – se prevista dallo statuto – la dilazione della convocazione dell'Assemblea dei soci che dovrà approvare il bilancio:

- società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società. Può essere il caso derivante dalla presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
- esistenza di un'organizzazione produttiva decentrata in più sedi periferiche (es. in Italia e all'estero), ciascuna con contabilità autonoma e separata (situazione analoga a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato);
- ampliamento dell'organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa. Ad esempio, la società potrebbe aver partecipato ad un'operazione straordinaria;
- dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis e segg., c.c.;
- mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (adozione degli Ias).

Entro 30 giorni da quest'ultimo passaggio, l'organo amministrativo provvederà a **depositare** copia del bilancio, insieme al verbale di approvazione dello stesso e alla Relazione sulla gestione e alla Relazione dell'organo di controllo, presso il **Registro delle imprese** (art. 2435, co. 1, c.c.), pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 2630, c.c. in capo a ciascun amministratore (art. 5, L. 689/1981; Cass. 30.11.2012, n. 21503). Se il termine ultimo di deposito cade in giorno festivo o di sabato, il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo (art. 3, co. 2, D.P.R. 14.12.1999, n. 558).

Il fascicolo di bilancio va depositato in **formato Xbrl** (art. 37, co. 21-bis, D.L. 223/2006; D.P.C.M. 10.12.2008) da parte di coloro che presentano per la registrazione il bilancio d'esercizio (**ordinario** o in **forma abbreviata**) e il bilancio **consolidato**.

Non è utilizzato detto formato relativamente ai bilanci delle società aventi titoli (es. azioni ovvero obbligazioni) negoziati nei mercati regolamentati, ai bilanci di banche e assicurazioni, ai bilanci delle società e dei bilanci (d'esercizio o consolidato) delle società, anche non quotate, che hanno adottato i Principi contabili internazionali (Ias/Ifrs). Non utilizzano il formato Xbrl neppure le società controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalle imprese i cui bilanci godono dell'esonero.

Il formato Xbrl, con le nuove tassonomie (pubblicate in *G.U.* 19.12.2014, n. 294), dovrà essere adottato sia per gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico sia, per i bilanci approvati dal 3.3.2015, per la Nota integrativa.

Esempio n. 3

Un bilancio al 31.12.2014 approvato il 25.2.2015, anche se depositato dopo il 2.3.2015, dovrà avere il prospetto contabile (Stato patrimoniale e Conto economico) in formato Xbrl, ma potrà avere la Nota integrativa in formato pdf.

Se approvato successivamente a tale ultima data, dovrà essere interamente depositato secondo il formato Xbrl.

Come precisato dal Ministero dello Sviluppo economico, avviso 27.2.2015, «*la nuova tassonomia decorrerà dal 3 marzo 2015, ma con riferimento ai bilanci di esercizio approvati a partire da tale data e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31 dicembre 2014 o successivamente*».

Procedimento di formazione del bilancio d'esercizio

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Redazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo.	Redazione, da parte dei sindaci e/o del soggetto incarico della revisione legale, della Relazione al bilancio.	Deposito dei documenti presso la sede sociale.	Approvazione del progetto di bilancio da parte dell'Assemblea dei soci.	Deposito del bilancio (1) presso il Registro delle imprese.
(1) Oltre al bilancio va depositato al Registro delle imprese anche l'elenco soci, ai sensi dell'art. 2435, co. 2, c.c., limitatamente alle S.p.A.; per le S.r.l. vale l'esclusione da questo adempimento prevista dall'art. 16, co. 12-septies, D.L. 29.11.2008, n. 185.				

2. Adozione dei nuovi Oic

Le disposizioni di redazione del bilancio sono stabilite dal Codice civile che rinvia alle norme di «*ordinata contabilità*» (art. 2219 c.c.).

A tal fine l'**Organismo italiano di contabilità** (Oic) ha emanato numero Principi che costituiscono disposizioni di carattere integrativo e tecnico per rispettare quelli, talvolta più generici, del Codice civile.

Il ruolo dei Principi contabili dell'Oic era stato indicato nei pareri delle Commissioni parlamentari che accompagnano il D.Lgs. 127/1991, in cui si legge che: «*Stabilendo (...) che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevati, si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui era menzione in quel testo, ma d'altra parte se ne è così chiarito il ruolo di **critério tecnico** meramente interpretativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili*».

Anche la Consob, con la comunicazione indirizzata alle società di revisione n. SOC/RM/94001751/1994, sottolineò che i Principi contabili costituiscono un punto di riferimento di cui tenere conto «*nei limiti in cui risultano compatibili con le norme vigenti*» e che «*il riscontro dell'inosservanza da parte degli amministratori dei principi contabili di riferimento rappresenterà un segnale molto importante per il revisore che dovrà tuttavia essere seguito da ulteriori accertamenti e verifiche ai fini dell'espressione del giudizio professionale essendo questo, come noto, riferito esclusivamente al rispetto della disciplina legislativa in materia*».

L'art. 20, D.L. 24.6.2014, n. 91, come risulta dal testo della legge di conversione (L. 11.8.2014, n. 116) ha ulteriormente rafforzato il ruolo dei principi Oic inserendo gli artt. 9-bis e 9-ter nel testo del D.Lgs. 38/2005, chiarendo che essi sono ispirati alla migliore **prassi operativa** e finalizzati alla redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile, e quindi in grado di rispettare i presupposti di **chiarezza, verità e correttezza** previsti dall'art. 2423 c.c.

Così, l'Oic nel 2010 ha avviato un processo di revisione e aggiornamento dei Principi contabili nazionali che ha visto, tra il 2014 e il 2015, l'emanazione di nuovi Principi e la revisione di molti di essi già precedentemente emanati.

Di seguito si darà evidenza di alcune delle **novità** introdotte, che si applicano ai **bilanci chiusi al 31.12.2014**.

Solo per completezza di trattazione, si ricorda che il D.L. 91/2014 – intervenendo sull'art. 4, co. 6, D.Lgs. 38/2005 – ha esteso la possibilità di adottare i **Principi contabili internazionali** a tutte le imprese italiane non quotate, salvo che esse rientrino nei parametri dimensionali fissati dall'art. 2435-bis c.c. che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata.

3. Stato patrimoniale

Brevetti e marchi

In ogni caso, nel costo di iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali va incluso solo il **costo pagato inizialmente** (Oic 24).

Così, se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di corrispettivi periodici commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è rilevato tra le immobilizzazioni immateriali solo il costo pagato inizialmente. I corrispettivi periodici, e variabili, si rileveranno nel conto economico degli esercizi futuri.

Costi di addestramento e di riqualificazione del personale

La capitalizzazione dei costi è consentita solo in caso di operazioni che si traducono in un **investimento** sulla **struttura** produttiva, commerciale e amministrativa attuali.

Vanno invece a Conto economico i costi di riduzione straordinaria del personale.

Terreni e fabbricati

Il costo del terreno, sottostante il fabbricato e quello ad esso pertinenziale, va sempre **separato in contabilità** dal costo complessivo dell'immobile, anche quando il costo del terreno coincide con il prevedibile costo futuro di bonifica e ripristino, il quale andrà eventualmente iscritto in apposito fondo (Oic 16).

Ai fini dello scorporo **non** è possibile utilizzare il **metodo forfaitario** previsto dall'art. 36, co. 7, D.L. 223/2006, valido ai fini della deducibilità fiscale dell'ammortamento; occorre, invece, una stima (tramite perizia, anche interna), che faccia riferimento a criteri oggettivi.

Altre immobilizzazioni

I cespiti destinati ad essere ceduti vanno riclassificati nell'**attivo circolante** ed iscritti al minore tra il valore netto contabile (non più soggetto ad ammortamento) e quello presumibile di realizzo sul mercato. La vendita deve essere **altamente probabile** e con prevedibile realizzo a breve termine, tenendo conto le condizioni attuali del cespite, le iniziative intraprese dall'azienda, del prezzo e del mercato.

Inoltre, il processo di ammortamento dei fabbricati si interrompe nel momento in cui il valore residuo recuperabile è almeno pari al valore netto contabile.

Rimanenze di magazzino

Nel costo di produzione delle merci prodotte occorre tener conto dei **costi generali fissi** di produzione, ripartiti sui prodotti utilizzando criteri basati sul volume di costi previsto per un livello normale di produzione (risultato medio del processo produttivo) oppure sulla base di dati consuntivi, anche storici, tenendo conto anche in quest'ultimo caso della capacità produttiva normale degli impianti (Oic 13).

In questo modo si evita di imputare i costi in base ad una **produzione inferiore** a quella «normale» e quindi **sopravalutare le giacenze** e, quindi, di rinviare ai futuri esercizi costi di inefficienze del periodo.

La capitalizzazione degli oneri finanziari è consentita a patto che riguardino beni che richiedono un periodo di produzione significativo (ad esempio per la maturazione o l'invecchiamento).

Lavori ultrannuali

È consentito un solo metodo di valutazione dei lavori in corso di **durata ultrannuale**, ossia quello della **percentuale di completamento** (o dei **corrispettivi pattuiti**), in modo da ripartire nel tempo i risultati della commessa sulla base dell'avanzamento del lavoro o dell'opera (Oic 23). Non è più previsto, quindi, il criterio della commessa completata.

Inoltre, gli **acconti** acquisiti a titolo definitivo (situazione che si verifica quando vi è certezza che il corrispettivo pagato sia definitivamente riconosciuto dall'appaltatore per il lavoro eseguiti fino a

quel momento; in genere avviene quando lo stato avanzamenti lavori viene accettato senza riserve) si rilevano a **diretta riduzione** delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione iscritte a Stato patrimoniale; quindi non è più prevista la modalità alternativa di iscrizione che prevedeva la rilevazione dell'importo alla voce D.6 del passivo patrimoniale.

Crediti

Sono fornite precisazioni in ordine alla **cancellazione dei crediti dal bilancio**: essa è possibile solo quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure quando la titolarità di tali diritti viene trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito stesso (Oic 15).

Esempio n. 4

Una società che ha ceduto i propri crediti con la clausola pro-solvendo non può cancellare la voce dal bilancio, in quanto non sono stati trasferiti – sostanzialmente – i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto.

A fronte di un eventuale anticipo ricevuto, occorre iscrivere una passività finanziaria nello Stato patrimoniale.

Quanto agli interessi impliciti, il Principio contabile ricorda che qualora i termini di pagamento siano lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario.

Tale **interesse** può essere chiaramente esplicitato ovvero deve ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito.

Nel secondo caso, se rilevante, si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il **corrispettivo finanziario**.

Per determinare l'interesse implicito in un credito commerciale a medio lungo termine (con scadenza oltre i 12 mesi), dal momento della rilevazione iniziale – qualora non sia prevista la corresponsione di interessi o siano previsti interessi irragionevolmente bassi – occorre iscrivere il credito sulla base del valore nominale, in base all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano.

In contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra:

- il **ricavo** relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi;
- gli **interessi attivi impliciti** relativi alla dilazione di pagamento.

La formula di matematica finanziaria applicabile è la seguente:

$$V_a = C_f \times 1/(1 + i)^t$$

Ove:

V_a = valore attuale del credito

C_f = capitale futuro

i = tasso di attualizzazione

t = tempo fino alla data di disponibilità monetaria

Esempio n. 5

La società Alfa, in data 1.1.2015, cede un impianto per la produzione di stampi a 100.000 euro + Iva 22 % e si accorda per il pagamento in unica soluzione entro il 31.12.2016. Il tasso di attualizzazione considerato è del 2%.

Applicando la formula in data 1.1.2015 si ha:

(Cf) $122.000/(1+0,02(i))$ elevato a (t) = $122.000/1,02$ elevato a 2 (Va)

$122.000/1,0404 = 117.262,59$

Per cui gli interessi attivi impliciti sono $4.737,41 = 122.000 - 117.262,59$

Se applichiamo la formula per ciascuno dei due esercizi procediamo nel modo seguente:

I esercizio $117.262,59 * 2 \% = 2.345,25$

II esercizio $(117.262,59 + 2.345,25) * 2 \% = 2.392,16$

Leasing

Il Principio Oic 18 (Ratei e risconti) disciplina la contabilizzazione del **maxi canone** (che ha l'obiettivo di ridurre l'importo finanziato) nell'ambito delle operazioni di leasing finanziario.

Nel documento si precisa che l'ammontare relativo al maxi canone è rilevato tra i **costi** della produzione alla voce B.8 (Per godimento di beni di terzi) in contropartita dell'uscita finanziaria. In sede di chiusura dell'esercizio, la parte di costo **non di competenza** del periodo è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un **risconto attivo**.

Nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene, l'ammontare del risconto attivo relativo al maxi canone è capitalizzato nel valore del cespite e formerà, insieme al valore di riscatto, il costo storico del bene.

Debiti

Questa voce è analizzata dal Principio Oic 19 che, ora, non tratta più dei fondi rischi e oneri, della cui analisi si occupa il nuovo Principio Oic 31.

Si precisano anche:

- le regole sullo **scorporo** degli **interessi passivi impliciti** nel costo di acquisizione di beni o servizi. Ad esempio, si prevede che nel caso di debiti a medio-lungo termine (irragionevolmente lunghi) sia presente una componente di natura finanziaria. In particolare, anche se l'interesse non è esplicitato nel contratto (ovvero è irragionevolmente basso), se ne prevede l'esistenza qualora il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine e la dilazione concessa è superiore a 12 mesi;
- viene fornita una **distinzione** fra la voce D.3 «Debiti verso soci per finanziamenti» e la voce D.11 «Debiti verso controllanti».

Fondi rischi e oneri

È stato chiarito che tali accantonamenti sono iscritti fra le voci dell'**attività** gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere la classificazione «**per natura**» dei costi (Oic 31).

Quindi, in genere si utilizzeranno voci di Conto economico diverse dalla voce B.12 e dalla voce B.13.

Esempio n. 6

Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria andranno iscritti ad una voce dell'area C del Conto economico.

Quelli relativi all'area straordinaria, nell'area E del Conto economico.

4. Conto economico

Proventi e oneri finanziari

Secondo il Principio contabile Oic 12 le **differenze di indicizzazione** sono elementi assimilabili agli interessi e pertanto si classificano, se attivi, alla voce C.16.b «Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni» oppure, se passivi, alla voce C.17 «Interessi e altri oneri finanziari».

5. Rendiconto finanziario

Le regole di **redazione** dei **flussi monetari** sono state espunte dal Principio Oic 12 – il quale ora accoglie anche il precedente principio interpretativo n. 1 del 1998 – e hanno trovato dimora in un apposito Principio separato (Oic 10).